

Introduzione

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, al quale si deve l'introduzione nell'ordinamento italiano e l'organica disciplina della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per gli "illeciti amministrativi dipendenti da reato", si è assistito a un rilevante cambio di paradigma rispetto alla concezione tradizionale per cui *societas delinquere non potest*.

Il fenomeno criminologico, infatti, nonostante sia stato per lungo tempo concepito soltanto con riguardo alla persona fisica – per giunta appartenente alle classi subalterne, proveniente da situazioni economico-sociali di indigenza e degrado e collocata sia culturalmente sia relazionalmente ai margini della società – a partire dalla metà del XX secolo ha manifestato un nuovo volto: la c.d. criminalità economica o criminalità dei colletti bianchi. Si è constatato che l'agire dell'impresa, così come quello di qualsiasi individuo, può essere lecito o illecito. Pertanto, i fatti di reato, o più in generale i fatti illeciti, sono riferibili non solo alle persone fisiche ma anche agli enti, e tra questi in particolar modo alle società commerciali. Di conseguenza, in un contesto economico di stampo capitalistico, qual è quello occidentale contemporaneo, la centralità dell'impresa ha reso necessario contrastare una tipologia di crimine inedito, realizzato da uomini istruiti e abbienti, tramite condotte fraudolente o corruttive che si realizzano in ambito politico, economico e professionale, in settori altamente tecnici (quali, ad esempio, quello finanziario o tributario), destinate ad andare a beneficio dell'ente di appartenenza.

Sin dai primi anni di vigenza, la nuova normativa è stata oggetto di numerosi dubbi e dibattiti che hanno portato alla formazione di molteplici interpretazioni e soluzioni, anche contrastanti, rispetto alle svariate criticità sollevate in dottrina e giurisprudenza. Tra le questioni più risalenti si annoverano il tema della natura della responsabilità, amministrativa o penale, degli enti e la discussione sull'esatta configurazione strutturale della fattispecie di illecito. Più di recente, complice la fervente opera di innovazione legislativa del sistema penale e sanzionatorio, si sono

posti problemi di coordinamento con nuovi istituti penali o para-penali, entrati in vigore dopo il D.lgs. n. 231/2001, rispetto ai quali non vi è un'espressa previsione normativa circa la riferibilità anche agli enti incolpati di illecito amministrativo dipendente da reato e, quindi, circa l'applicabilità o meno nel procedimento *de societate*.

Tra gli istituti processualpenalistici di nuovo conio, della cui compatibilità con il Decreto si discute, ve ne è uno di particolare interesse: la "sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato" ex artt. 168 *bis* c.p. e 464 *bis* c.p.p. e seguenti, introdotta con L. 28 aprile 2014, n. 67. Trattasi di una forma di *diversion* e, al contempo, di *probation* giudiziale che, in estrema sintesi, consente all'indagato o imputato di svolgere un programma trattamentale di prova supervisionato che, se ha esito positivo, comporta l'estinzione del reato e, conseguentemente, permette una più rapida fuoriuscita dal circuito giudiziario e la conclusione del giudizio con sentenza di proscioglimento.

Il rapporto tra la disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti ex D.lgs. n. 231/2001, da un lato, e, dall'altro, della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato è di carattere problematico. La presente dissertazione si propone i seguenti obiettivi: *in primis* di chiarire il rispettivo contenuto normativo delle due discipline; *in secundis* di cercare un possibile punto di incontro tra le stesse, ripercorrendo e analizzando criticamente gli interventi della giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, che si è occupata della possibilità di estendere agli enti nel rito *de societate* la disciplina della sospensione con messa alla prova delle persone fisiche; e *in tertiis* di valutare l'opportunità, in prospettiva *de lege ferenda* e nell'ambito complessivo della riforma sistematica della giustizia penale in chiave riparativa, di introdurre nel Decreto un istituto a carattere premiale quale la sospensione del procedimento con messa alla prova costruita su misura per l'ente.

Il primo capitolo sarà, dunque, dedicato a un'esposizione teorica e sistematica della disciplina dei due istituti che interessano e che verranno poi posti a confronto. Da un lato, si tratteggerà l'evoluzione storica del D.lgs. n. 231/2001 e si esporranno brevemente i capisaldi della normativa, sia sotto il profilo sostanziale che processuale, per concludere con un approfondimento sulla natura della responsabilità

formalmente amministrativa, sostanzialmente penale, ma qualificata dalla giurisprudenza di legittimità quale *tertium genus*. Dall'altro, si andranno a ripercorrere le origini e la storia dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, nata nel processo minorile e poi introdotta anche per gli imputati adulti, e si tenterà di indagarne la *ratio*, poiché la messa alla prova partecipa di elementi sia di *diversion* sia di *probation*; ancora, si darà conto del dibattito sulla natura sostanzialistica o processualistica dell'istituto in questione e della disciplina normativa presente nel codice penale, ove se ne rinviene il profilo sostanziale, e nel codice di rito, ove se ne rinviene, invece, il profilo processuale.

Nel capitolo secondo, dedicato alla giurisprudenza di merito, si definiranno compiutamente i termini e le ragioni dell'insorto contrasto interpretativo in ordine alla possibilità per l'ente, incolpato di illecito amministrativo dipendente da reato, di chiedere l'ammissione alla prova. Verranno esposte e commentate analiticamente una serie di pronunce di segno opposto, che si sono registrate nelle varie corti di merito occupatesi della vicenda, avendo alcuni Tribunali accolto l'orientamento restrittivo e altri, invece, quello estensivo. Tale contrasto sviluppatosi tra i giudici di merito, divisi tra analogia ed eterointegrazione, è stato successivamente risolto dalla giurisprudenza di legittimità.

Il terzo capitolo si concentrerà, perciò, sulla giurisprudenza di legittimità finora intervenuta sulla questione dell'applicabilità della messa alla prova nel rito *de societate*. Imprescindibile per lo studio del tema *de quo* è, infatti, la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2023 nel caso La Sportiva, che verrà compiutamente presentato, ove è stato accolto l'orientamento restrittivo dichiarando che "l'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-*bis* c.p., non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001". Un punto fermo, di non ritorno, si potrebbe constatare, soprattutto se si richiama anche la successiva sentenza della Sezione Quarta del 2025 nel caso Overmek, che si andrà parimenti a presentare, pronunciata in senso pienamente adesivo al principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite, rispetto al quale la sezione semplice risulta vincolata. Cionondimeno, il tema resta aperto; ampio spazio sarà, quindi, dedicato all'analisi critica delle ragioni proposte dalle

Sezioni Unite a sostegno dell'inammissibilità, nel tentativo di confutarle per mezzo di autorevoli e interessanti contributi dottrinali in merito alla qualificazione della responsabilità dell'ente quale *tertium genus*, ai limiti operativi dell'analogia *in bonam partem* e al presunto carattere soltanto antropomorfo del programma di messa alla prova. Infine, si evidenzierà l'incongruenza della decisione delle Sezioni Unite rispetto alle esperienze degli altri ordinamenti, in specie ai *deferred prosecution agreements* anglo-americani, nonché il fatto che essa si ponga in evidente controtendenza rispetto alla direzione presa dal sistema penale e sanzionatorio complessivamente inteso, ad oggi improntato alla giustizia riparativa come ripensata dalla riforma Cartabia (D.lgs. n. 150/2022).

Il quarto capitolo, per concludere, proverà a disegnare i possibili scenari che si sono aperti a valle delle decisioni della Corte di Cassazione, definendo i contorni di tre differenti prospettive future che allo stato attuale possono ipotizzarsi: (i) un ripensamento da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo il modello dell'art. 618, comma I-*bis* c.p.p.; (ii) un intervento della Consulta in una questione di legittimità costituzionale sollevata in merito alla disciplina della messa alla prova, in relazione al Decreto, poiché essa non prevede l'applicabilità della stessa agli enti e si pone, così, in possibile violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, della funzione rieducativa della pena e del diritto di difesa; (iii) una auspicabile modifica legislativa, in particolar modo sull'articolo 17 del Decreto, volta a introdurre un nuovo meccanismo di premialità, analogo alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato ma costruito *ad hoc* per il soggetto giuridico, avente attitudine estintiva rispetto all'illecito dell'ente, ancorato al modello organizzativo *ante factum* (rinnovando in tal modo la funzione di *compliance* ispiratrice del Decreto) e, infine, caratterizzato dalla prestazione di attività a beneficio della collettività e, quindi, espressivo della moderna concezione di una giustizia penale *lato sensu* riparativa, ossia incentrata sulla riparazione intesa in senso prestazionale oltre che interpersonale.